
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notificazione all'estero e art. 143 c.p.c.

La notificazione eseguita all'estero, all'indirizzo risultante dall'AIRE, con la prova dell'esito negativo della notificazione, va ritenuta sufficiente a giustificare l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., dovendosi in tal caso ritenere non necessarie ulteriori ricerche.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.7.2015, n. 13768

...omissis...

1. Con la sentenza impugnata (depositata il 6.3.2009) la Corte di appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da xxxxxxxx contro la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

La corte di merito ha disatteso il motivo di reclamo con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza del tribunale per omessa regolare notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza; notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nei confronti del xxxxx- in quanto all'indirizzo risultante dall'xx non era stata recapitata la raccomandata e il Comune dell'ultima residenza aveva attestato l'irreperibilità del debitore.

Contro la sentenza della Corte di appello il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Non hanno svolto difese i creditori istanti intimati e il curatore del fallimento.

2. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione e formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* - il seguente quesito di diritto: "se, nel caso di notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto del tribunale di convocazione delle parti a cittadino che ha trasferito la propria residenza ad un indirizzo estero conosciuto, possa darsi luogo a notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., senza ulteriori indagini, in particolare presso il consolato italiano, nel caso in cui la notifica a tale indirizzo estero sia stata negativa ed il Comune dell'ultima residenza in xxxxxx abbia certificato la irreperibilità del destinatario".

Il motivo è infondato perchè il principio enunciato dalle Sezioni unite con la pronuncia invocata dal ricorrente non si attaglia alla concreta fattispecie.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, (Sez. U, Sentenza n. 6737 del 10/05/2002; conf.: Sez. 3, n. 1608/2012; Sez. 2, n. 28695/2013) sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AxxxxxxE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorchè imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.

La pronuncia delle Sezioni unite, peraltro, è intervenuta per comporre il contrasto tra due orientamenti giurisprudenziali, il primo dei quali esigeva, per il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., la duplice condizione che il difetto di risultanza anagrafica fosse imputabile a colpevole inadempimento del destinatario e non superabile con informazioni che il notificante avesse potuto assumere facendo uso dell'ordinaria diligenza, l'altro sottolineava la portata, ed i limiti, della nozione di ordinaria diligenza, al cui ambito riteneva estranea, in caso di generica risultanza anagrafica circa il trasferimento all'estero del destinatario, ogni onere del notificante di attivarsi

per acquisire la conoscenza dell'esatto indirizzo del destinatario medesimo; e, fra i due orientamenti, le Sezioni unite hanno accordato preferenza al primo. Ma come si vede, la concreta fattispecie è affatto diversa da quella presupposta in quella pronuncia, posto che, a differenza del caso deciso dalle Sezioni unite, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è stata preceduta da due tentativi, uno presso la sede legale dell'impresa individuale e ultima sede (con esito di omessa notifica per trasferimento), e l'altra nella nuova residenza polacca risultante xxxxxxxx esito negativo perchè il destinatario era sconosciuto e non abitante all'indirizzo). Talchè la pretesa di ricerche attraverso il consolato non ha alcuna base normativa.

E' quanto di recente affermato da questa Sezione in analoga ipotesi nella quale la notificazione eseguita all'estero, all'indirizzo risultante dall'Axxxxx, con la prova dell'esito negativo della notificazione, è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., dovendosi in tal caso ritenere non necessarie ulteriori ricerche (cfr. Sez. 1, n. 22218/2013).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
